D.M. 3 settembre 2001.

Modifiche ed integrazioni al *D.M. 26 giugno 1984* concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.(1)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2001, n. 242. (1) Così corretto con *D.M. 28 maggio 2002*.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la *legge 27 dicembre 1941, n. 1570*, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la *legge 13 maggio 1961, n. 469*, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la *legge 26 luglio 1965*, *n. 966*, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Vista la *legge 7 dicembre 1984, n. 818*, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il decreto 29 luglio 1982, n. 577, del Presidente della Repubblica concernente il regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Visto il decreto 12 gennaio 1998, n. 37, del Presidente della Repubblica concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Visto il decreto 26 giugno 1984, del Ministro dell'interno recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Visto il decreto 26 marzo 1985, del Ministro dell'interno recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;

Visto il decreto 14 gennaio 1985, del Ministro dell'interno concernente la attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;

Visto il decreto 5 agosto 1991, del Ministro dell'interno concernente la commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco;


Viste le norme UNI ISO 1182 (dicembre 1995), UNI 8456 (ottobre 1987), UNI 8457 (1987), UNI 8457/A1 (maggio 1996), UNI 9174 (ottobre 1987), UNI 9174/A1 (maggio 1996), UNI 9175

(ottobre 1987), UNI 9175/FA1 (luglio 1994), UNI 9176 (seconda edizione gennaio 1998), UNI 9177 (ottobre 1987) recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;

Ritenuto necessario integrare ed armonizzare il decreto 26 giugno 1984 con le disposizioni più recenti riportate in epigrafe e recepire gli aggiornamenti tecnici apportati ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali dalle norme UNI citate in premessa;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico di prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto 27 luglio 1982, n. 577, del Presidente della Repubblica;

Espletata la procedura di informazione prevista dalla *legge 21 giugno 1986, n. 317*, dalla quale non sono emersi motivi di opposizione da parte degli Stati membri della Comunità;



UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994), in luogo di CSE RF 4/83.

10. Nell'allegato A.2.2 «Metodi di prova per i materiali isolanti» del decreto 26 giugno 1984, del Ministro dell'interno i metodi di prova riportati a fianco di ciascuna tipologia di materiale sono così modificati:

UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2;

UNI 8456 (ottobre 1987), in luogo di CSE RF 1/75/A;

UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 2/75/A;

UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 3/77.

- (1) Sostituisce il punto 2.5 dell'art. 2, D.M. 26 giugno 1984.
- (2) Sostituisce il punto 2.8 dell'art. 2, D.M. 26 giugno 1984.
- (3) Sostituisce l'art. 3, D.M. 26 giugno 1984.
- (4) Sostituisce l'art. 5, D.M. 26 giugno 1984.
- (5) Sostituisce l'art. 7, D.M. 26 giugno 1984.
- (6) Sostituisce il punto 8.1.2 dell'art. 8, D.M. 26 giugno 1984.
- (7) Sostituisce il punto 8.3 dell'art. 8, D.M. 26 giugno 1984.
- (8) Sostituisce l'art. 11, D.M. 26 giugno 1984.

2. Commercializzazione CE.

Per la commercializzazione in Italia dei materiali legalmente riconosciuti negli Stati membri dell'Unione europea, ovvero in uno degli Stati contraenti l'accordo SEE, si rinvia a quanto disposto dal decreto 5 agosto 1991, del Ministro dell'interno.(1)

(1) Il presente articolo è anche riportato, per coordinamento, in nota al D.M. 26 giugno 1984.

3. Norme transitorie.

- 1. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per i materiali aventi classe di reazione al fuoco 0; 0-0; 0 1; 0 2; 1 0; 1 -1; 1 2; 2 0; 2 1; 2 2; 1; 2; 3; 4; 5; 1 IM; 2 IM; 3 IM, con esclusione dei casi riportati al successivo comma, non decadono.(1)
- 2. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per i materiali sottoposti ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco, al solo metodo di preparazione B ovvero ai metodi di preparazione C e D con soluzioni diverse da quella detergente con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% al peso, decadono automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore del presente decreto. Per permettere lo smaltimento delle scorte, gli atti di omologazione già rilasciati possono essere rinnovati, ai soli fini della commercializzazione, per una sola volta e comunque per un periodo di tempo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. Il materiale in opera, se conforme alla normativa vigente al momento della posa in opera, è ammesso per i tempi e con le modalità che verranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.(2)
- (1) Comma così corretto con D.M. 28 maggio 2002.
- (2) Il presente articolo è anche riportato, per coordinamento, in nota al D.M. 26 giugno 1984.

4. Abrogazioni.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli allegati *A*1.1, *A*1.2, *A*1.3, *A*1.4, *A*1.5, *A*1.6 e *A*3.1 al decreto 26 giugno 1984, del Ministro dell'interno.